Comune di Colturano

CONCESSIONE DI SERVIZI

SCHEMA DI CONTRATTO

GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE

Premesse

a) con decisione a contrarre n. _____ del _____, l'Ente Concedente ha indetto, ai sensi dell'art. 187 Del D.lgs 36/2023, una gara per l'affidamento in concessione dell'asilo nido comunale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo;
b) con verbale di gara n. ___ del _____, è stata formulata proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
c) il concessionario è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dalla documentazione di gara;
d) il responsabile competente, con determinazione n. _____ del _____ ne ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando conseguentemente l'appalto in favore dell'operatore economico _____;
e) la predetta Aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) del Codice;
f) non si applica il termine di stand still pari a trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 18 – comma 3 – del Codice;
g) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, e nel particolare:
I. _____
II. _____
h) che il concessionario conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato "I" – disciplinare di gara; Allegato "II" – Progetto di servizio; Allegato "III" – Capitolato prestazionale e relativi allegati; Allegato "IV" – Offerta Tecnica; Allegato "V" – Offerta Economica; - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
i) costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

i) il concessionario espressamente prende atto ed accetta che:
- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

I. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
II. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di

diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dalle disposizioni applicabili di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
d) dalle Linee guida e/o dai decreti di attuazione del Codice;
e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
f) dalla Legge n. 1044/1971 e s.m.i.;
g) dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
h) dalla Legge Regionale 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
i) dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
j) dalla D.G.R. n. 20588 del 11/02/2005 recante “definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”, per come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 2929 del 09/03/2020;
k) dalla Circolare della Direzione Generale Regionale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 45 del 18/10/2005, recante “Attuazione della DGR 20588 dell’11.02.05 - Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni”;
l) da tutti gli ulteriori circolari, decreti o delibere regionali esecutivi o integrativi dei succitati atti.

III. Il contratto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di gara, integranti la succitata determinazione, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

IV. Si rinvia alle definizioni contenute nell’art. 1 del capitolato prestazionale.

Art. 2. Oggetto e luogo della concessione

I. Il Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dell’Asilo Nido comunale, sito nel Comune di Colturano, il tutto come nel prosieguo dettagliatamente esplicitato. Sono compresi nella concessione tutte le prestazioni e le forniture, anche accessorie, necessarie per dare il servizio completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato prestazionale.

II. La concessione di servizio comporta la concessione d’uso dell’immobile adibito al servizio, meglio identificato nel capitolato prestazionale, alle condizioni di cui al presente contratto.

III. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i potenziamenti e le soluzioni migliorative contenute nell’offerta tecnica presentata dal concessionario e non espressamente rifiutate dal Concedente. Il Concessionario assumerà ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del Nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico sanitario ed organizzativo.

Art. 3. Durata del Contratto

I. Il presente contratto inizia a produrre i propri effetti dal _____, con conclusione fissata al _____.

III. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 4. DEC, RUP, e referente del Concessionario

I. Il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) del presente contratto è _____, ed assolve tutti i compiti previsti dall’art. 15 del Codice.

II. Il DEC (Direttore dell’Esecuzione) del presente contratto è _____. La direzione dell’esecuzione si sostanzia in un insieme di attività volte a garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione, con funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

III. Il Concessionario indicherà il nominativo del proprio referente del servizio che interagirà con la committenza, in nome e per conto del Concessionario medesimo, in ordine all’esecuzione del presente contratto.

IV. Le eventuali modifiche/sostituzioni del Referente del servizio, causate da motivi di forza maggiore, dovranno essere comunicate preventivamente e tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 5. Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

I. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 189, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, di chiedere al concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all'art. 189, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 36/2023.

II. Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 189, comma 1, lettera c), D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 189, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

III. Nei casi di cui ai precedenti due capoversi del presente articolo, il Concedente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 189, comma 5, D. Lgs. n. 36/2023 e provvederà a comunicare ad ANAC le modifiche intervenute, ove previsto ai sensi di legge.

IV. Ai sensi dell'art. 189, c. 1, lett. a) del Codice, il contratto potrà essere modificato nel caso di incremento di ricettività della struttura, ove ricorressero le condizioni previste dalla disciplina regionale, secondo gli importi all'uopo indicati nel progetto di servizio.

V. Sono consentite modifiche soggettive del Concessionario nei limiti di quanto previsto dall'art. 189, lett. d), D. Lgs. n. 36/2023 previa verifica del Concedente sui criteri di selezione qualitativa dell'operatore economico.

VI. Il Concedente si riserva la facoltà di cui all'art. 189, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 36/2023, di apportare modifiche non sostanziali alla concessione, tra le quali rileva altresì la facoltà di attivare l'analogo servizio di micronido in luogo dell'asilo nido.

VII. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del D. Lgs. 36/2023 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, nei limiti della coerenza con la sua rubricazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189 del Codice.

Art. 6. Corrispettivo della concessione

I. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

II. La maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato, sicché la remunerazione è posta a carico degli utenti. Le tariffe offerte in sede di gara sono le seguenti:

Fascia oraria	Tariffa mensile/costo unitario
Frequenza full time residenti	€ _____
Frequenza full time non residenti	€ _____
Servizi aggiuntivi	€ _____

(aggiungere eventuali altre tariffe desumibili da PEF reso in gara dall'aggiudicatario)

III. Il costo unitario del pasto è pari a € _____;

IV. Le tariffe di cui al comma II potranno essere calmierate dal Comune, sulla base dell'importo annualmente fissato con proprio atto amministrativo, al fine di calmierare e/o integrare le rette a carico dell'utente, eventualmente anche con una contribuzione da calcolarsi in funzione della condizione economica degli stessi, così come risultante dall'indicatore ISEE secondo le modalità di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, ovvero anche in funzione di ulteriori variabili aventi finalità sociale (es. sconti malattia, sconti per fratelli frequentanti, ecc.). Il Concessionario sarà tenuto a fatturare all'Utente la tariffa "sociale" stabilita nei propri atti amministrativi e comunicata dal Concedente per ogni singolo utente, ed a fatturare al Comune la differenza tra rette di aggiudicazione di cui al comma II e tariffa sociale. In caso di adesione alla misura nidi Gratis le parti concerteranno le modalità operative per una quanto più semplice gestione contabile dei trasferimenti. Resta inteso che la

compartecipazione comunale ai sensi del presente comma non potrà in nessun caso aver carattere di prevalenza rispetto alle tariffe a carico dell'utenza di cui al comma ii).

V. Si rinvia all'art. 12 del capitolato. Si rinvia altresì all'art. 12.1 per le ipotesi di revisione delle tariffe, da intendersi come ipotesi di modifica del contratto ai sensi dell'art. 189, c. 1 lett. a) del Codice.

VI. Essendo sia la remunerazione regionale che quella comunale intimamente connesse alle effettive presenze degli utenti, tali disposizioni non sono idonee a spostare il baricentro del rischio d'impresa, che continua a gravare quindi in capo al concessionario. Ciò è coerente con quanto previsto dal diciottesimo Considerano della Direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014, ove si legge: "Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi remunerati esclusivamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore dovrebbero configurarsi come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda del servizio".

Art. 7. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti posti a carico del Concedente

I. Ogni pagamento relativo a oneri a carico del Concedente è subordinato alla presentazione della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, con specifica suddivisione tra le due voci di costo individuate dal precedente articolo 6), da emettersi con le modalità previste dall'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

II. Nell'emissione della fattura la ditta affidataria dovrà inoltre rispettare la disciplina di cui all'art. 17- ter del Dpr n. 633/1972 in relazione allo "Split Payment".

III. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC del concessionario, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, del DL 8 aprile 2013, n. 35, convertito con L. n. 63 del 2013; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni del presente contratto e del capitolato in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006 e da ultimo modificato dall'art. 1, commi da 986 a 989 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in caso di fattura di valore superiore a € 5.000,00 al netto dell'IVA, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

IV. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del concessionario, il RUP invita per iscritto lo stesso a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

V. Fatto salvo quanto sopra esposto, la stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento da parte DEC, confermato dal RUP, delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Art. 8. Tracciabilità dei pagamenti

I. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari della concessione, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti.

II. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore del concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui ai precedenti capoversi;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
III. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal presente articolo, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
IV. Ogni pagamento effettuato ai sensi di quanto previsto dalla lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo alla presente gara, come indicato in intestazione.
V. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
- la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere b) e c), e/o di quelle previste nei capoversi successivi, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
VI. I soggetti di cui al primo paragrafo del presente articolo che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
VII. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi di quanto previsto dalla lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
VIII. Per quanto non previsto dai documenti di gara si rinvia alla Delibera Anac n. 585 del 19 dicembre 2023 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari – e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9. Canone di concessione e ulteriori oneri a carico del concessionario

I. Non è previsto un canone di concessione a carico del Concessionario
II. Il costo relativo alle utenze (fornitura dell'acqua, energia elettrica riscaldamento ecc.) e quello relativo alla manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario.

Art. 10. Revisione prezzi

I. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 12.1 del capitolato.

Art. 11. Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi

I. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario, al minimo, nei giorni ed orari di apertura previsti dal capitolato prestazionale e nell'offerta tecnica.
II. Fermo il rispetto degli orari minimi di esercizio sopra indicati, il Concessionario ha facoltà di incrementare i giorni e gli orari di apertura, nonché di erogare servizi aggiuntivi, in conformità al programma ed alle modalità di esercizio offerti nell'ambito dell'Offerta Tecnica presentata.
III. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati ovvero concordati con il Concedente al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo articolo 18.
IV. I servizi dovranno essere avviati, previo espletamento delle pratiche amministrative funzionali all'esercizio dell'attività principale, nonché per la

somministrazione di alimenti e bevande.

V. Alla data di avvio delle attività sarà redatto, in contraddittorio con il Concessionario e per il tramite del Direttore dell'Esecuzione, apposito verbale.

VI. È obbligo del Concessionario di procedere alla verifica di tutti gli arredi, suppellettili ed attrezzature messi a disposizione, prima di prenderli in carico, si da verificarne la funzionalità e la sicurezza per gli ospiti e per gli operatori. A tal fine la Stazione Appaltante sarà tenuta esente da ogni responsabilità e rivendicazione circa i danni a persone e/o cose derivanti dall'utilizzo dei beni mobili messi a disposizione, la cui rispondenza alle normative vigenti, ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere verificata a cura del Concessionario prima della presa in consegna dei beni stessi.

VII. A tal fine le parti, congiuntamente, effettuano un sopralluogo destinato alla redazione ed all'approvazione dell'inventario iniziale di consegna dell'immobile, e di attrezzature, arredi, ed in generale i beni mobili ivi contenuti e concessi in uso.

VIII. I beni mobili accettati e raccolti nell'inventario iniziale, oggetto di specifico verbale di presa in consegna, sono assegnati in comodato al concessionario prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali. Alla conclusione del contratto, il concessionario riconsegna gli stessi beni con ulteriore inventario finale redatto sempre in accordo fra le parti.

IX. I beni così inventariati devono essere uguali in numero, specie e qualità rispetto a quelli contenuti nell'inventario iniziale. Tali beni devono essere riconsegnati alla Stazione Appaltante in perfetto stato di pulizia, funzionamento e di manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione.

X. Durante il periodo di comodato il Concessionario risponde quindi direttamente per difettosità generatesi, nei beni mobili, per incuria nell'uso imputabile al servizio oggetto del presente contratto.

XI. Allo spirare del contratto verrà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, un sopralluogo all'esito del quale verrà redatto un "Verbale di Riconsegna", nel quale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Nel caso in cui, all'esito del sopralluogo, venissero constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte del Concessionario ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbali di consegna e suoi allegati, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento da parte del Concessionario a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, addebitando al Concessionario le spese di tale intervento maggiorate del 10%, oltre all'eventuale penale prevista per il caso di specie, anche mediante rivalsa sulla garanzia definitiva.

XII. Tutti i beni apportati dal Concessionario, in forza di mandati del capitolato, impegni in offerta tecnica o necessità sopravvenute in corso di esecuzione, rimarranno di proprietà del Comune senza onere alcuno a suo carico.

Art. 12. Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali; condizioni di vendita

I. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d'arte, per il raggiungimento del massimo beneficio del Concedente e degli ospiti, in conformità agli standard minimi fissati dalla Regione Lombardia ed in premessa richiamati, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico- gestionali indicate nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta Tecnica, le quali sono altresì integrative/ampliative dei richiamati standard minimi. Dovrà altresì essere garantito il pieno rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie.

II. Il Concessionario è tenuto a provvedere al servizio di somministrazione pasti, con le modalità e con i vincoli precisamente indicati nel Capitolato Prestazionale.

III. Il Concessionario è tenuto a provvedere alla pulizia ordinaria e straordinaria dei locali, impianti, attrezzature e arredi di cui alla presente concessione, garantendo la pulizia, la sanificazione e disinfezione dei servizi igienici nel rispetto della normativa vigente e dei criteri minimi ambientali previsti nel Capitolato Prestazionale, ove si sia assunto detto obbligo nell'ambito dell'offerta tecnica. La dotazione dei materiali di consumo è a carico del Concessionario.

IV. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione

ordinaria sull'immobile messo a disposizione, sulle sue pertinenze e sui beni e le attrezzature di cui esso è dotato, nonché il pagamento delle utenze.

V. Il tutto come meglio dettagliato nel Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto, al quale si rimanda per le parti qui non richiamate;

VI. Il Concessionario si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle rilevabili dall'offerta economica presentata, sia con riferimento al servizio ordinario, sia con riferimento ai servizi aggiuntivi. In caso di ulteriori servizi non originariamente previsti il prezzo sarà stabilito di concerto con l'amministrazione in sede di autorizzazione all'erogazione dei servizi stessi.

VII. Il Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i clienti se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

VIII. Le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

IX. La gestione del Servizio affidato sarà orientata al graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza, anche ai sensi della Carta della qualità del servizio predisposta. A tal fine, l'Affidatario assume l'obbligo di redigere, aggiornare e pubblicare la Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

X. L'Affidatario è tenuto ad osservare gli obiettivi corrispondenti agli indicatori di qualità indicati in sede di offerta tecnica.

XI. L'Affidatario è tenuto a relazionare all'Ente, con cadenza almeno annuale, in ordine al raggiungimento o al mancato raggiungimento degli obiettivi ed alle misure poste in atto e/o programmate a tal fine.

XII. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, in assenza di giustificato motivo e di adeguati sforzi dell'Affidatario per l'ottenimento del risultato, dà diritto all'Ente di avvalersi della diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 cod. civ. e conseguentemente di risolvere il contratto per grave inadempimento.

Art. 13. Obblighi ed adempimenti ulteriori del concessionario

I. Nell'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:

a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta Tecnica ed Economica, nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;

b) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, la legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande, la legislazione in materia di smaltimento rifiuti, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;

c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;

d) manlevare e tenere indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

e) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di concessione;

f) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi per la conduzione dell'attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in concessione;

g) provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi;

h) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
i) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto, rendicontandoli al Concedente a semplice richiesta;
j) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge" in relazione alle caratteristiche del servizio concesso;
k) consentire al Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
l) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultimo di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
m) non subappaltare le attività per le quali è consentito ricorrere al subappalto, senza previa autorizzazione del Concedente;
n) comunicare al Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
o) fornire al Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dal Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Prestazionale, anche al fine di agevolare verifiche e controlli.
p) mettere a disposizione del Concedente al termine di esecuzione del contratto tutte le informazioni, documenti, atti, necessari al regolare proseguimento del servizio, anche in caso di cambio del soggetto gestore. A tal fine copia di tutti i documenti e degli atti pertinenti (es. autorizzazioni, licenze e simili; certificazioni; documenti obblighi manutenzione attrezzature in comodato; fascicoli utenti; ecc.) dovrà essere depositata presso gli uffici del Concedente entro 10 giorni dalla data prevista per il termine delle prestazioni;
q) procedere tempestivamente e/o fornire la massima collaborazione, anche in termini di fornitura di documentazione e disbrigo di pratiche amministrative, al fine di ottemperare agli obblighi informativi verso gli enti terzi;
r) a rendere disponibili all'Ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'art. 50-quater del d. lgs. n. 82/2005, e comunque a mettere a disposizione dell'Ente affidante;
s) procedere tempestivamente, allo spirare del contratto, alla restituzione dei beni concessi in uso, previa effettuazione di sopralluogo in contraddittorio con il Concedente e previa formalizzazione ed inventariazione dei beni in apposito verbale di riconsegna.

Art. 14. Obblighi e oneri a carico del Concedente

I. Il concedente è tenuto a:
a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza, fornendo la massima collaborazione, per quanto di propria competenza, al fine di consentire la voltura dell'accreditamento in capo al Concessionario;
b) designare il proprio referente contrattuale per i servizi forniti dal Concessionario, e la persona che potrà sostituirlo nei periodi di assenza previsti dalla legge;
c) rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del Concessionario in ordine all'organizzazione di servizi aggiuntivi;
d) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni necessarie o utili, che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario;
e) procedere al tempestivo pagamento dei corrispettivi posti a proprio carico nel presente contratto, in coerenza con l'atto amministrativo adottato per regolare i criteri di compartecipazione al costo della retta.;
f) procedere tempestivamente alla consegna dei beni concessi in uso;

Art. 15. Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – PTPC

I. Per le prestazioni contrattuali dovute, il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Prestazionale.

II. Il Concessionario è obbligato a fornire al Concedente entro la data di avvio del servizio il nominativo del Referente del Servizio preposto alla sovraintendenza dell'esecuzione del contratto, nei termini di cui al precedente articolo 4, comunicandone le relative variazioni. Il Referente del Servizio sarà l'interlocutore del Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi.

III. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti non inferiori agli standard previsti dal Capitolato Prestazionale, o dall'Offerta Tecnica presentata e dalla disciplina regionale di riferimento, e comunque idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata in sede di gara.

IV. È altresì cura del Concessionario provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale verso gli ospiti ed il Concedente ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

V. Prima dell'assunzione l'appaltatore è tenuto alle verifiche previste dall'art. 2 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 39, relative all'esistenza di condanne per reati di cui agli artt. 600Bis -ter – quater quinques e 609 undecies del codice penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (direttiva antipedofilia).

VI. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Prestazionale e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.

VII. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del periodo di concessione, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro, assicurativi e del libretto sanitario.

VIII. Il Concessionario riconosce al Concedente la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dal medesimo non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L'esercizio da parte del Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso. In tali casi, il Concessionario è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via Pec da parte del Concedente, pena l'applicazione delle penali previste per la fattispecie, e a garantire la continuità del team di lavoro.

IX. Nel caso in cui il Concessionario debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso al concedente, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'Esecuzione, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.

X. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Concedente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

XI. Il personale che verrà impiegato dal concessionario per l'effettuazione dei servizi affidati con il presente contratto è obbligato, pena la risoluzione del contratto medesimo, all'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, nonché dal Piano Anticorruzione e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Concedente, da quest'ultimo approvati, per quanto compatibili

XII. Detti documenti sono tutti pubblicati e reperibili sul sito internet istituzionale del Concedente.

XIII. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il concessionario, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato nei suoi confronti, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo.

IX. Il Concessionario si impegna, pena la facoltà per il Concedente di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ad implementare le clausole sociali previste dalla documentazione di gara, per come eventualmente integrate in sede di offerta.

Art. 16. Disciplina del subappalto

I. Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 188 del D. Lgs. 36/2023.

II. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

III. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente dei danni che dovessero derivare a quest'ultimo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne il Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa.

IV. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, _intende/non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

V. Si rinvia all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 relativamente alle procedure connesse all'autorizzazione al subappalto ed alla quota di subappalto da riservare alle piccole e medie imprese.

VI. Per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione della concessione, l'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Art. 17. Verifiche di conformità e controlli. Monitoraggio

I. L'attività di verifica e controllo del Concedente è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto degli standard previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

II. Tali verifiche sono condotte nel corso dell'intera durata del rapporto, in conformità al programma dei controlli volto alla verifica del corretto ed effettivo svolgimento delle prestazioni affidate che all'uopo sarà redatto dal Concedente ai sensi dell'articolo 28 del d.lgs. 201/2022. Il programma dei controlli, che individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli, è trasmesso al Gestore con i tempi e le modalità con lo stesso concordate. Il Concessionario si impegna a fornire, con i tempi prestabiliti, tutti i dati e le informazioni necessari, assicurando la massima collaborazione.

III. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione al Concedente, consentendo l'immediato

accesso ai locali agli incaricati del Concedente, mettendo a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica.

IV. Delle operazioni di verifica di conformità (intermedie) verrà redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

V. Nel caso di esito positivo della verifica la data del documento attestante l'esito stesso verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte del Concedente.

VI. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità intermedia, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dal Concedente nel certificato di conformità/documento equivalente. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al presente contratto. Tutti gli oneri che il Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.

VII. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, il Concedente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.

VIII. Il Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

IX. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.

X. La verifica di conformità finale è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione e si concluderà entro sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

XI. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, il Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, in analogia a quanto previsto dall'art. 116, d.lgs. n. 36/2023.

Art. 18. Penali

I. Il Concessionario riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

II. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di seguito stabilite, dovranno essere contestati per iscritto dal Concedente al Concessionario, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Concedente medesimo nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Concedente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Concessionario le penali di seguito stabilite.

III. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei successivi commi, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

IV. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l'ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.

V. Il Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

VI. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto

con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

VII. La richiesta e/o il pagamento delle penali qui indicate non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Tipologia inadempimento	Importo penale
Mancato rispetto del calendario di Servizio	€ 500,00 ad evento
Mancato rispetto degli orari di Servizio	€ 200,00 ad evento
Utilizzo della struttura per servizi aggiuntivi senza autorizzazione della Stazione appaltante	€ 500,00 ad evento
Ritardo nella fornitura dei beni connessi a migliorie	€ 25,00 per ogni giorno di ritardo
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 4) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica:	a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00
Difformità nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 5) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica:	a seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00
Difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 6) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica:	a seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00
Difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 7) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica:	a seconda della gravità da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00
Difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi di cui al capo 8) del capitolato rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica:	a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00
Figure professionali diverse da quelle previste e/o offerte in numero e qualifica	€ 300,00 ad evento
Monte ore delle figure professionali impiegate minore rispetto a quello previsto	€ 1.000,00 ad evento
Difformità, carenze o eventi patologici nel servizio di ristorazione:	a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00
Impiego volontari in difformità a quanto previsto dal capitolato prestazionale	€ 300,00
Incuria nell'uso e/o danneggiamenti dei beni mobili concessi in uso	€ 100,00 ad evento
Incompleta o carente implementazione delle clausole sociali -	a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00
Ulteriori difformità o omissioni nell'esecuzione dei servizi rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica:	a seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00

Art. 19. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

I. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

II. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti minimi indicati nel Capitolato Prestazionale, nonché le ulteriori polizze eventualmente previste in via obbligatoria dalla legge;

III. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente capoverso, anche con riferimento al rischio locativo.

IV. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative previste, il contratto potrà essere risolto di diritto.

Art. 20. Garanzia definitiva

I. Il Concessionario ha prestato idonea garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023 richiamato in analogia.

II. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse

obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concedente. Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
a) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario;
b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.
III. In particolare, il Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Oggetto e luogo della Concessione"; "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali: condizioni di vendita", "Obblighi e adempimenti ulteriori del Concessionario", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – PTPC", "Verifiche di conformità e controlli"; "Penali", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Risoluzione per inadempimento del Concessionario", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
IV. Il Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
V. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
VI. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
VII. Il Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
VIII. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.
IX. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, richiamato in analogia, fatta salva la percentuale indicata nell'art. 53.

Art. 21. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

I. E' fatto divieto al Concessionario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 189, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 36/2023, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
II. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 6, all II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
III. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
IV. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, il Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
V. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 22. Cessazione, revoca, risoluzione per inadempimento del concedente

I. Ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 36/2023 la concessione cessa, senza applicazione dei termini di cui all'art. 21-nonies della Legge 241/1990, quando:
a) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione, con riferimento alla procedura di aggiudicazione, degli obblighi

derivanti dai Trattati, come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;

b) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 190, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 36/2023;

c) il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'art. 190, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023.

II. La Concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190, comma 4. Ove si verifichino tali ipotesi al Concessionario saranno riconosciuti:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

c) un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 2 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario.

IV. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 190 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 23. Risoluzione per inadempimento del Concessionario

I. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:

a) fattispecie di cui all'art. 190 del d.lgs. 36/2023;

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;

d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

f) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Oggetto e luogo della Concessione" (art. 2) ; "Tracciabilità dei pagamenti" (art. 8); "Canone di concessione, di locazione, e ulteriori oneri a carico del concessionario" (art. 9); "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali; condizioni di vendita" (art. 12); "Obblighi ed adempimenti ulteriori del Concessionario" (art. 13), "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – PTPC" (art. 15); "Disciplina del subappalto" (art. 16); "Verifiche di conformità e controlli" (art. 17), "Penali" (art. 18), "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" (art. 19); "Garanzia Definitiva" (art. 20), "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito" (art. 21), "Risoluzione per inadempimento del Concessionario" (art. 23), "Obblighi di riservatezza" (art. 25); "Trattamento dei dati personali" (art. 28), ovvero in ogni altro articolo ove sia prevista espressamente un'ipotesi di risoluzione.

g) mancato avvio del servizio per cause non imputabili al Comune;

h) mancato rispetto delle clausole sociali;

i) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del capitolato in materia igienico sanitaria e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dal Fornitore a seguito di diffida del Comune

j) cessazione dell'attività;

k) abbandono del servizio;

l) applicazione nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, di una misura cautelare o intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p., o per la frode in pubblici servizi o forniture;

m) inadempimento delle disposizioni del RUP o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione o mancato rispetto delle ingiunzioni o delle diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

n) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario, compreso quelli del subappaltatore;
o) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore netto contrattuale;
p) in caso di applicazione di 5 penali comminate in relazione alla medesima fattispecie, senza che l'appaltatore abbia adottato i correttivi richiesti dal Committente, tali da ritenere che la reiterazione sia consapevole e deliberata;
q) in caso di mancata copertura assicurativa o di carenza o assenza di reintegro della garanzia definitiva;
r) in caso di mancata esecuzione del servizio, anche per una sola giornata, senza che la sospensione sia stata previamente concertata con il committente.
s) in caso di personale con inquadramenti inferiori rispetto a quelli previsti dal CCNL applicato o in caso di ulteriori violazioni del CCNL medesimo, ovvero in caso di personale non in possesso delle qualifiche minime previste, ovvero ancora in caso di mancato rispetto del monte ore previsto in offerta per le diverse figure professionali;
t) in caso di mancata implementazione totale o parziale delle migliorie proposte in sede di offerta tecnica;
u) in caso di mancata osservanza del sistema di autocontrollo nelle attività di somministrazione del pasto;
v) in caso di subappalto non autorizzato;
w) in caso di reiterate lamentele degli utenti circa la qualità del servizio, comprovate da risultati negativi nell'ambito delle analisi di customer satisfaction;
x) nel caso di violazione delle disposizioni in materia di formazione del personale, sicurezza e privacy;
y) in caso di incuria nell'utilizzo dei locali e dei beni concessi, o nel caso in cui gli stessi vengano adibiti a servizi estranei al contratto e non previamente autorizzati.

II. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art.1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

III. In caso in cui il Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, il Concedente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; trova applicazione l'art. 1453 del c.c., ivi incluso il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

IV. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, il Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

V. In caso di inadempimento del concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15

(quindici) giorni, che verrà assegnato dal Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Concedente stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario; resta salvo il diritto del Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

VI. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire al Concedente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto, nonché per le pratiche connesse alla voltura dell'accreditamento. In caso di risoluzione per responsabilità del concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni.

VII. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Concedente incamererà la garanzia definitiva.

VIII. Il Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.

IX. Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto compatibile.

X. Le parti potranno in ogni caso risolvere consensualmente il contratto, ovvero procrastinarne l'esecuzione, nell'ipotesi in cui nella fase di start up non sia raggiunto il numero minimo di bambini idoneo a garantire un equilibrio economico finanziario della gestione, per come previsto nel capitolato, fatta in ogni caso salva la facoltà del Comune di acquistare posti per il raggiungimento del numero minimo.

Art. 24. Obblighi di riservatezza

I. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal Concedente o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

II. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico affidato con il contratto.

Art. 25. Spese contrattuali, imposte, tasse

I. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del Concessionario:

a) le spese contrattuali, ivi compresi i diritti di segreteria e di rogito;

b) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto.

II. Il contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 26. Foro esclusivo

I. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono devolute al Tribunale competente in ragione della sede legale del Comune.

art. 27. Modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti

I. Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione degli utenti del Servizio affidato strumenti di reclamo volti a far valere eventuali irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dello stesso Servizio affidato. Tali strumenti assicurano la completa tracciabilità di tutte le fasi, dalla ricezione del reclamo da parte dell'utente fino alla

risoluzione dell'irregolarità o inadempienza segnalata. Il Concessionario pubblicizza tali strumenti nella carta dei servizi. In particolare, il procedimento di reclamo deve prevedere le seguenti fasi:

- pubblicizzazione delle modalità di gestione del reclamo;
- ricezione del reclamo,
- risposta scritta al reclamo,
- definizione delle modalità di risoluzione del reclamo,
- chiusura del reclamo.

II. Nell'ambito della relazione annuale il Concessionario ha l'onere di riportare i dati relativi al numero di reclami ricevuti, ai tempi di presa in carico degli stessi e alle soluzioni approntate per far fronte alle irregolarità e inadempienze segnalate.

III. La mancata previsione dei meccanismi di reclamo di cui al presente articolo ovvero il mancato invio della comunicazione entro il termine previsto costituiscono grave inadempimento del presente contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.

Art. 27. Trattamento dei dati personali

I. Le Parti, in relazione ai rispettivi obblighi, s'impegnano al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento Ue 679/2016.

ii. Il Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

iii. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

IV. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico e l'importo di aggiudicazione, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.

V. Il Concessionario, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominato Responsabile esterno dei trattamenti di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.

VI. Il Concessionario ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del Contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

VII. Il Concessionario si impegna a:

- non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del committente o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite,

nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;

- adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
- incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach)
- ogni violazione delle Misure di sicurezza;
- tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

VIII. Il Concessionario si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al committente

IX Il Concessionario si impegna altresì a:

- trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
- garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR;
- garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
- garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto: i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali; iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
- collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;
- assistere e collaborare pienamente con il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
- richiedere autorizzazione al committente allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

X. Con specifico riferimento ad eventuali dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR il Concessionario s'impegna a:

- garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
- operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);
- garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.

XI. Il Concessionario non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dal committente.

XII. Il Concessionario si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

XIII. Alla scadenza del Contratto o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati l'appaltatore dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

XIV. Il Concessionario manleverà e terrà indenne il committente da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.

XV. Resta inteso che il Concedente potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy.